ASSOCOSTIERI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
Confcommercio | confitrasporto

X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo)
Camera dei Deputati

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026

Memoria di ASSOCOSTIERI

Roma, 5 Novembre 2026

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Egregio signor Presidente, egregi Onorevoli,

desideriamo innanzitutto esprimere il nostro ringraziamento alla X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) per l'opportunità concessa alla nostra Associazione di fornire il proprio contributo di analisi e approfondimento nell'ambito del ciclo di audizioni relative all'esame del disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 in un momento in cui il dibattito sul mercato della distribuzione dei carburanti è particolarmente sentito.

1. Introduzione

ASSOCOSTIERI è l'associazione di categoria, aderente a Confitrasporto e Confcommercio che rappresenta, a livello nazionale, la **logistica energetica**, composta da aziende a capitale privato che operano nel settore degli oli minerali, dei prodotti chimici, del GPL, del biodiesel, dai depositi di GNL cosiddetti *small scale* e da tutti i terminali di rigassificazione di GNL. Aderiscono all'associazione gli armatori attivi nel settore del bunkeraggio marino nei porti italiani.

La nostra rappresentanza, ampiamente variegata, si riferisce nell'ambito dei prodotti energetici alla distribuzione primaria, rappresentando i depositi fiscali costieri di prodotti energetici, qualificati infrastrutture strategiche ai sensi degli artt. 57 e 57-bis della legge 35/2012, indispensabili per lo stoccaggio e distribuzione dei prodotti petroliferi e, nel settore del GNL, alle infrastrutture ed insediamenti strategici ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 257/2016.

Nel settore petrolifero la scrivente rappresenta prevalentemente le aziende che operano nel mercato della **distribuzione primaria** con molte delle nostre aziende associate attive nel settore della **distribuzione secondaria** dove possiedono una quota non trascurabile della capacità nazionale di circa il **10 per cento**, con **reti** prevalentemente di proprietà.

ASSOCOSTIERI ha preso parte, fin dalla sua costituzione, al Tavolo di confronto con la filiera della distribuzione carburanti istituito presso il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, per gestire il riordino e la riforma strutturale della rete carburanti.

La razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva sono passaggi necessari per avere un sistema distributivo dei carburanti più efficiente con un incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza.

La nostra Associazione, tuttavia, ritiene necessario che il provvedimento sia ulteriormente affinato come di seguito riportato, affinché le misure introdotte non determinino nuovi ostacoli all'accesso al mercato, non aggravino gli oneri amministrativi e contrattuali degli operatori e non penalizzino gli investimenti nelle infrastrutture energetiche esistenti.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

2. Modifiche in materia di autorizzazione alla distribuzione dei carburanti (Art. 1)

2.1. Termine autorizzativo e inerzia dell'amministrazione

ASSOCOSTIERI condivide l'esigenza di rafforzare i requisiti di affidabilità dei soggetti che operano nella distribuzione dei carburanti, soprattutto in considerazione della necessità di contrastare fenomeni di illegalità fiscale, contributiva e commerciale.

La previsione secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con provvedimento espresso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, in sostituzione del precedente meccanismo del silenzio-assenso non chiarisce, tuttavia, quali siano le conseguenze del mancato rispetto del termine da parte dell'Amministrazione competente.
Si ritiene pertanto necessario prevedere un **meccanismo** che **assicuri** l'**effettiva conclusione** del procedimento entro termini certi, evitando che l'eliminazione del silenzio-assenso si traduca in un ulteriore elemento di incertezza per gli investimenti e per l'apertura di nuovi impianti.

Il passaggio dal **silenzio-assenso** a un **provvedimento espresso** entro **90 giorni** può determinare un blocco di fatto delle istanze qualora l'Amministrazione non concluda nei termini.

Proposte ASSOCOSTIERI

Decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, il richiedente può attivare il **potere sostitutivo** ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il soggetto titolare del potere sostitutivo conclude il procedimento entro un termine non superiore alla metà di quello originariamente previsto. Restano ferme le verifiche obbligatorie in materia di sicurezza, ambiente e prevenzione antimafia.

Tale proposta rappresenta una **tutela effettiva** contro l'**inerzia**, senza ripristinare automaticamente un silenzio-assenso incompatibile con i controlli necessari.

2.2. Requisiti degli operatori, titoli pregressi e regolarizzazione

Un secondo elemento di criticità riguarda il requisito della «capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del servizio pubblico essenziale».
La disposizione, così formulata, non individua **parametri oggettivi** attraverso i quali verificare il possesso di tale capacità, rimettendo sostanzialmente la valutazione all'ente territorialmente competente che generalmente è il Comune.
A parere della scrivente una **formulazione** così ampia rischia di determinare **valutazioni disomogenee** sul **territorio nazionale**, con conseguenti **disparità di trattamento tra operatori** e possibili difficoltà nella fase di rilascio e mantenimento delle autorizzazioni.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Ulteriori perplessità riguardano, inoltre, il riferimento al **DURC** quale **strumento di verifica** non soltanto della **regolarità contributiva**, ma anche dell'applicazione dei **contratti collettivi** di settore. Il DURC, infatti, attesta la regolarità contributiva dell'impresa, ma non costituisce di per sé uno strumento idoneo a verificare il concreto rispetto del CCNL applicabile.

Proposte ASSOCOSTIERI

Si propone di modificare la norma con la previsione che i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica siano verificati sulla base di **criteri** oggettivi, proporzionati e previamente **pubblicati**. Le amministrazioni acquisiscono d'ufficio le certificazioni già in possesso di pubbliche amministrazioni. Per le **autorizzazioni già rilasciate**, l'eventuale carenza di requisiti regolarizzabili è contestata con comunicazione motivata e assegnazione di un termine congruo, commisurato alla natura dell'irregolarità, ferma restando l'immediata applicazione delle misure imposte da ragioni di sicurezza o dalla disciplina antimafia
In tal modo si preservano i controlli sostanziali e il contraddittorio in quanto il DURC non è prova universale di conformità a ogni obbligo lavoristico.

2.3. Trasferimenti e operazioni societarie

La disciplina del trasferimento dell'autorizzazione deve essere coordinata con le **operazioni societarie** che possono interessare l'impresa titolare, evitando che ogni modifica dell'assetto societario venga automaticamente ricondotta a un trasferimento del titolo autorizzativo.
A parere della scrivente occorre, pertanto, chiarire che le operazioni societarie che non comportano una modifica dell'identità giuridica del soggetto titolare dell'autorizzazione **non** possono essere considerate, di per sé, **trasferimenti** del **titolo autorizzativo**.

Proposte ASSOCOSTIERI

Si propone di modificare l'articolo in questione prevedendo che, ai fini della disciplina del trasferimento dell'autorizzazione, **non** costituiscono **trasferimento** del titolo le operazioni societarie che **non** determinano il **mutamento** del **soggetto giuridico autorizzato**, fermi restando gli obblighi di comunicazione e di verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tale precisazione riduce adempimenti impropri senza sottrarre operazioni rilevanti ai controlli.

3. Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni (art. 2)

3.1. Requisiti oggettivi per il rilascio delle nuove autorizzazioni – Vettori alternativi

Dal **1° gennaio 2028** i nuovi impianti dovrebbero prevedere almeno un vettore alternativo ai combustibili fossili, con richiamo alla definizione di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 (AFIR).

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

ASSOCOSTIERI reputa necessario chiarire espressamente l'ammissibilità dei biocarburanti sostenibili, incluso l'HVO, e degli altri vettori contemplati dal regolamento evitando letture restrittive territoriali in quanto il rinvio all'AFIR potrebbe essere applicato in modo difforme.
E' necessario, altresì, evitare esclusioni immotivate dei biocarburanti e confusione tra qualificazione del vettore e sostenibilità certificata.

La scrivente reputa, infatti, fondamentale che tale disposizione sia accompagnata da un chiarimento circa la possibilità di **scegliere liberamente** tra le diverse **tecnologie disponibili**, senza che le normative regionali continuino a imporre la presenza di specifiche tipologie di carburanti, anche quando queste risultino economicamente o tecnicamente non sostenibili.

La possibilità di installare infrastrutture di ricarica elettrica, distribuire biocarburanti e biometano, nonché sviluppare altre soluzioni energetiche alternative deve essere effettivamente riconosciuta, evitando che gli operatori siano obbligati a realizzare **investimenti non coerenti** con le caratteristiche del territorio e con la domanda effettiva.

In tale prospettiva, appare necessario assicurare un coordinamento tra disciplina statale e normative regionali, affinché il nuovo requisito non determini situazioni di incertezza per gli impianti già autorizzati ma non ancora realizzati.

Resta, inoltre, aperto il problema degli **impianti già autorizzati** con obblighi di GPL o metano, per i quali le condizioni di mercato possono rendere opportuno sostituire il vettore previsto, previa verifica tecnica e di sicurezza.

Proposte ASSOCOSTIERI

Ai fini dell'applicazione del requisito relativo alla distribuzione di almeno **un vettore energetico alternativo**, l'Amministrazione competente fa riferimento alle categorie definite dal **Regolamento (UE) 2023/1804**, nel rispetto delle specifiche condizioni tecniche e dei requisiti di sostenibilità eventualmente applicabili al prodotto commercializzato.
La previsione garantisce **neutralità tecnologica** e uniformità applicativa sul territorio.

3.2. Terzo carburante: sostituzione degli obblighi pregressi

Come anticipato nel paragrafo precedente, le prescrizioni normative regionali e i titoli autorizzativi che impongono GPL o metano possono sopravvivere al nuovo obbligo AFIR. Tuttavia, per impianti già autorizzati la scelta originaria può essere divenuta economicamente irragionevole.

Proposte ASSOCOSTIERI

Per gli impianti di distribuzione di carburanti **già autorizzati** alla data di entrata in vigore della legge in esame, nei cui titoli sia prevista, anche in attuazione di disposizioni regionali, la realizzazione o l'esercizio di infrastrutture per la distribuzione di **un ulteriore carburante**, si propone che il titolare possa richiedere all'Amministrazione competente la **sostituzione** della relativa **prescrizione** con la

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

distribuzione di un **altro vettore energetico alternativo** conforme alla disciplina dell'Unione europea applicabile.
L'Amministrazione provvede, mediante **aggiornamento del titolo**, previa **verifica della compatibilità** urbanistica, ambientale e di sicurezza, senza imporre la realizzazione dell'infrastruttura originariamente prescritta ove non ancora installata.
Restano ferme le **verifiche tecniche** necessarie e gli obblighi di **tutela ambientale**.
In tale circostanza le **disposizioni regionali** si applicano in **quanto compatibili** con la presente previsione nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite

La proposta in esame affronta direttamente il problema degli obblighi di "**terzo carburante**" già incorporati nei titoli, evitando duplicazioni e investimenti non più proporzionati e non comporta né l'automatica rimozione di impianti esistenti né l'esonero dalle prescrizioni di sicurezza.

3.3. Decadenza dall'autorizzazione

Un ulteriore profilo di criticità riguarda la disciplina della decadenza dall'autorizzazione e i conseguenti obblighi di smantellamento delle attrezzature, accertamento dell'eventuale inquinamento e riduzione in pristino delle superfici occupate.

A parere della scrivente tali previsioni devono essere coordinate con la **disciplina ambientale** contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, con le disposizioni relative alla caratterizzazione e alla **bonifica dei siti potenzialmente contaminati**.

È necessario, infatti, **evitare** che la **decadenza** del titolo autorizzativo determini **automaticamente obblighi di bonifica** non preceduti dagli accertamenti e dalle procedure previste dalla normativa ambientale.

Proposte ASSOCOSTIERI

ASSOCOSTIERI propone di integrare la disposizione in esame con indicazioni in grado di chiarire il **coordinamento** tra i **due procedimenti**, distinguendo gli obblighi di **dismissione** delle attrezzature dalle eventuali attività di caratterizzazione e **bonifica ambientale**.

4. Rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti e durata dei contrati di comodato (Art. 3)

ASSOCOSTIERI riconosce l'importanza di disciplinare in modo più chiaro i rapporti contrattuali relativi alla gestione degli impianti, anche alla luce dell'evoluzione delle modalità organizzative adottate dagli operatori.

L'introduzione di una specifica disciplina per l'**affidamento a terzi** dei servizi di rifornimento rappresenta, infatti, un intervento potenzialmente utile per dare certezza giuridica a modelli gestionali già diffusi sul mercato.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Con riferimento alle suddette tematiche, pur rilevando talune criticità e possibili margini di miglioramento, la scrivente ritiene opportuno non formulare ulteriori osservazioni nel merito, trattandosi di questioni che sono state oggetto di un articolato e prolungato confronto tra le parti coinvolte.

L'unico profilo che, ad avviso della scrivente, merita un ulteriore approfondimento attiene ai requisiti richiesti all'affidatario e alle connesse responsabilità in materia fiscale, come di seguito illustrato.

4.1. Requisiti dell'affidatario e responsabilità fiscali

Il nuovo comma 14-bis prevede che l'affidatario debba possedere i medesimi requisiti richiesti al titolare dell'autorizzazione e che l'affidamento riguardi esclusivamente la **gestione dei servizi, senza** trasferimento della **proprietà** del prodotto e senza assunzione della **licenza fiscale**, che rimane in capo al titolare o al comodatario dell'impianto.

La disposizione deve essere ulteriormente chiarita, soprattutto con riferimento alla **ripartizione** delle **responsabilità** tra titolare dell'impianto, comodatario e affidatario.

In particolare, non appare sufficientemente definito il rapporto tra il mantenimento della licenza fiscale in capo al titolare o al comodatario e la previsione della **responsabilità solidale** dell'affidatario per le obbligazioni di cui all'articolo 25, comma 5, del TUA, nel caso di **affidamento** del **complesso dei servizi di rifornimento**.

ASSOCOSTIERI ritiene necessario **evitare** che la **responsabilità solidale** venga **estesa indistintamente** a soggetti che svolgono attività meramente operative, senza disporre della titolarità del prodotto o del controllo degli adempimenti fiscali.

Proposte ASSOCOSTIERI

Si propone, quindi, di **circoscrivere** la responsabilità dell'affidatario alle obbligazioni effettivamente riconducibili alla propria attività e alla propria sfera di controllo.

5. Trasformazione di impianti di distribuzione dei carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi ed energie rinnovabili (Art. 5)

ASSOCOSTIERI condivide l'obiettivo di accompagnare la trasformazione della rete distributiva e di favorire la diffusione di infrastrutture energetiche a minore impatto ambientale.

La scrivente ritiene, tuttavia, che la misura proposta debba essere profondamente rivista per evitare che la transizione venga interpretata prevalentemente come un processo di dismissione degli impianti tradizionali e di sostituzione con infrastrutture di ricarica elettrica.
Il settore necessita, infatti, di una trasformazione progressiva e tecnologicamente neutrale, che valorizzi anche le infrastrutture esistenti e consenta la distribuzione di una pluralità di vettori energetici.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

Nella fattispecie, la previsione di incentivi per la conversione degli impianti in stazioni dedicate alla ricarica elettrica o alla distribuzione di biocarburanti liquidi o gassosi appare eccessivamente limitata rispetto alle diverse soluzioni disponibili e non vengono adeguatamente valorizzate **altre infrastrutture energetiche** che possono contribuire alla transizione, quali quelle per la distribuzione di **GNL e bio-GNL**, nonché le infrastrutture per **altri vettori energetici alternativi**.
In particolare, il GNL rappresenta una **soluzione già disponibile** e utilizzata nel trasporto pesante e nella logistica, mentre il bio-GNL può contribuire direttamente agli obiettivi di decarbonizzazione.

L'articolo in esame, inoltre, riconosce un contributo massimo pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo di 60.000 euro, per gli interventi di dismissione e realizzazione delle nuove infrastrutture.

Tale importo appare difficilmente proporzionato agli investimenti necessari per la trasformazione di un impianto, soprattutto quando siano richieste opere di adeguamento della rete elettrica, realizzazione di cabine, connessioni e sistemi di accumulo.

Il **contributo** rischia quindi di **non rappresentare** un **incentivo realmente efficace**, soprattutto per gli operatori indipendenti e per le imprese che non dispongono della capacità finanziaria delle grandi compagnie considerato, altresì, che il contributo viene erogato soltanto dopo la realizzazione dell'intero progetto, comprensivo della dismissione e della nuova infrastruttura, determinando un ulteriore fabbisogno finanziario anticipato a carico dell'impresa.

Proposte ASSOCOSTIERI

Si propone di aumentare i massimali, prevedendo forme di anticipazione o erogazione per stati di avanzamento e modulare il contributo in funzione della tipologia e della complessità degli investimenti.

Si chiede di ricomprendere tra gli interventi ammissibili ai contributi, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo in esame, gli adeguamenti anche parziali di serbatoi, tubazioni, apparecchiature di erogazione, movimentazione, controllo e sicurezza funzionali alla distribuzione di biocarburanti e altri vettori rinnovabili, purché inseriti in un progetto di trasformazione dell'impianto e conformi alla normativa tecnica e ambientale applicabile

La previsione di incentivi per la conversione degli impianti in stazioni dedicate alla ricarica elettrica o alla distribuzione di biocarburanti liquidi o gassosi deve ricomprendere anche il GNL, il bio-GNL nonché le infrastrutture per altri vettori energetici alternativi.

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585

6. Semplificazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione di impianti di distribuzione dei carburanti (Art. 6)

ASSOCOSTIERI valuta positivamente l'estensione delle semplificazioni autorizzative per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica anche al di fuori dei progetti finanziati dal PNRR.

Si evidenzia, tuttavia, che la disposizione riguarda esclusivamente le infrastrutture di ricarica elettrica. Tale impostazione non appare coerente con l'obiettivo di promuovere una transizione tecnologicamente neutrale, considerato che anche la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione di biocarburanti, biometano, GNL e bio-GNL può richiedere interventi autorizzativi complessi.

Proposte ASSOCOSTIERI

Si ritiene necessario estendere il principio di semplificazione anche alle infrastrutture destinate alla distribuzione degli **altri vettori energetici alternativi**, prevedendo procedure proporzionate alle caratteristiche tecniche e ai rischi specifici di ciascuna tecnologia.

Si propone, pertanto, di integrare l'articolo in esame prevedendo che per gli **interventi di riconversione** degli impianti esistenti, l'amministrazione procedente assicuri il **coordinamento** delle **autorizzazioni** e dei **pareri** di competenza, anche mediante gli strumenti di semplificazione previsti dalla legge n. 241 del 1990, senza pregiudizio delle valutazioni ambientali e di sicurezza obbligatorie. Gli obblighi informativi sui carburanti alternativi devono essere assolti mediante sistemi interoperabili, evitando duplicazioni di comunicazioni già rese alle amministrazioni

In particolare, occorre evitare che gli operatori siano incentivati a investire esclusivamente nelle infrastrutture elettriche per beneficiare di procedure semplificate, mentre gli investimenti nelle altre soluzioni energetiche continuino a essere gravati da iter autorizzativi più complessi.

ASSOCOSTIERI desidera ringraziare il Presidente e tutti gli onorevoli membri della Commissione per l'attenzione che si vorrà prestare su una tematica di così rilevante interesse per il Paese.

Distinti saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale
Avv. Dario Soria

Associazione Nazionale Logistica Energetica
00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40
Telefono: +39 (06) 5004658/9 – (06) 5910049
Fax: +39 (06) 5011697 - www.assocostieri.it
assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
Cod. Fisc. 97024500585